

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese, di Francesco Mucciarelli, Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, di Roberto Fontana, Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), di Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara e di Alida Paluchowski, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 25

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 27

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese, di Francesco Mucciarelli, Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, di Roberto Fontana, Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), di Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara e di Alida Paluchowski, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Claudio TEODORI, *Presidente dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese*, Alberto MAZZOLENI, *Direttore dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese*, Filippo LAMANNA, *Presidente del Tribunale di Novara*, Alida PALUCHOWSKI, *Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano*, Roberto FONTANA, *Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC)*, e Francesco MUCCIARELLI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Francesco MUCCIARELLI, *ordinario di diritto penale*

presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentati emenda-

menti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Nel far presente che la Presidenza si riserva di dichiarare le inammissibilità nella prossima seduta, rammenta che, come preannunciato nella seduta di ieri, in quella odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti. Avverte, inoltre, che, sempre nella seduta di domani, il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno il parere sugli emendamenti presentati.

David ERMINI (PD), *relatore*, si riserva di presentare, nella seduta di domani, eventuali proposte emendative a sua firma.

Andrea COLLETTI (M5S) invita la Presidenza a valutare, con i medesimi criteri, l'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal relatore e quelle presentate dai parlamentari dei gruppi di opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del collega Colletti, precisa che la Presidenza, con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate ai provvedimenti all'esame della Commissione, ha sempre seguito omogenei ed imparziali criteri di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

D.L. 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: tabelle di organizzazione, inserire le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni.

- 1. 3.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: può applicare temporaneamente aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile.

- 1. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore a quattro anni.

- 1. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 21 della L. 27/4/1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

1. Sono funzioni semidirettive quelle di presidente di sezione interna di tribunale

amministrativo regionale e quella di presidente di sezione aggiunto del consiglio di Stato.

2. Sono funzioni direttive quelle di presidente di sezione titolare del consiglio di stato e quelle di presidente di tribunale amministrativo regionale.

3. Il conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, tutti i magistrati che abbiano conseguito la qualifica di consigliere da almeno otto anni.

4. Il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive presso il consiglio di Stato è riservato ai consiglieri che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

5. Il concorso è disciplinato sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

6. Le funzioni direttive e semidirettive di cui ai commi precedenti hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio di Presidenza della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni.

7. Il magistrato che cessa dalle funzioni direttive o semidirettive, è assegnato alle

funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

1. 01. Palese, Chiarelli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti: « quattordici mesi »;

b) sostituire le parole: « dieci mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « quattro mesi »;

b) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

2. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata

presso la Scuola superiore della magistratura ed una sessione di dieci mesi, *con le seguenti:* di diciotto mesi e si articola in un'unica sessione di diciotto mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « sei mesi »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « due mesi », con le seguenti: « tre mesi »;

c) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « nove mesi ».

2. 6. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una sessione di dieci mesi, *con le seguenti:* un'unica sessione di dodici mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

c) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « quattro mesi »;

d) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

2. 5. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015.

2. 1. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La deroga di cui al comma 3 non si applica ai magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015 al fine di consentire agli stessi di ultimare il tirocinio generico già iniziato e di svolgere il tirocinio mirato già programmato.

2. 2. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure straordinarie ed eccezionali per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo).

1. Al fine di garantire il funzionamento degli Uffici Giudiziari, a partire dal 1° dicembre 2016, il Ministero della Giustizia è autorizzato alla stipula di contratti a tempo determinato per un massimo di mesi sei, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, in favore dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21-ter, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in legge 06 agosto 2015, n. 132.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Di Lello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure straordinarie ed eccezionali per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo).

1. Al fine di garantire il funzionamento degli Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad indire una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21-ter, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

2. Per lo svolgimento della predetta procedura concorsuale nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 02. Di Lello.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 8.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Bindi.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ad una sede da lui chiesta *fino a:* e le parole.

3. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo la parola famiglia », *sono aggiunte le seguenti:* « il termine è ridotto a tre anni per la permanenza nelle funzioni e nella sede di prima assegnazione. ».

3. 5. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è aggiunto in fine il seguente comma:

2. In caso di prima assegnazione di sede o di primo conferimento di funzioni, il magistrato può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni non prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

3. 6. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Martarelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai magistrati che hanno partecipato concorsi già banditi.

3. 9. Sisto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, successiva-

mente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. 7. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Martarelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già maturato i tre anni di permanenza presso il proprio ufficio.

3. 10. Sisto.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: temporaneamente, *inserire la seguente:* ovvero a titolo definitivo.

4. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere le parole: fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali.

4. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione della giustizia, *inserire le seguenti:* nonché il personale di magistratura.

4. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, dopo le parole: altre pubbliche amministrazioni, *inserire le seguenti:* o presso gli organi costituzionali.

4. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sospensione dell'attività degli uffici giudiziari militari).

1. Gli uffici giudiziari militari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il Consiglio della magistratura militare, sospendono la loro attività a far data dal 1° gennaio 2018.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e della difesa, adotta un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le modalità per la sospensione dell'attività dei Tribunali militari ed annesse Procure della Repubblica di Roma, Napoli e Verona, della Corte militare di appello ed annessa Procura generale militare, della Procura generale militare presso la Corte di cassazione, del Tribunale militare di sorveglianza e del Consiglio della magistratura militare;

b) l'istituzione di sezioni specializzate per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra, presso ogni distretto di Corte d'appello, escluse le sedi di sezioni distaccate;

c) i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari in servizio, secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, nei ruoli della magistratura ordinaria;

d) le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato negli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;

e) la rimessione dei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nel-

l'esercizio della delega di cui al presente articolo, alla sezione specializzata per i reati militari dell'autorità giudiziaria ordinaria che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti;

f) l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.

4. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2017:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 giugno 2013 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2017 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e

634 del codice di procedura penale prevede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpellato di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 giugno 2013; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora alla conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpellato per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 giugno 2018, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

4. 02. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti
in materia di accoglienza).*

1. Il richiedente asilo, giudicato colpevole di un reato penale doloso violento in Italia o nell'Unione europea, non potrà ricevere parere favorevole alla domanda di protezione internazionale. La procedura di rilascio del parere sarà sospesa fino alla sentenza definitiva. In caso di condanna definitiva per i reati di cui al primo periodo deve essere revocata la protezione internazionale al colpevole.

2. Avverso la decisione di respingimento presa in base a quanto specificato nel primo comma dalla Commissione territoriale non è ammesso ricorso giurisdizionale.

4. 03. Crimì.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 13. Molteni, Fedriga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che

ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1 comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. ».

5. 1. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Proroga del trattenimento in servizio dei magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

1. In ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data

del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. ».

5. 2. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. ».

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: « almeno 4 anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni ».

Conseguentemente, l'articolo 10 è soppresso.

5. 3. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) La rubrica dell'articolo 5 è così modificata: « Modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità ».

b) l'articolo 10 è soppresso.

5. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

***5. 11.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

***5. 5.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 articolo 1 decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di ap-

partenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5. 12. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e completare il conferimento degli incarichi che si renderanno vacanti a seguito del pensionamento dei magistrati ordinari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

5. 6. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole dall'inizio del comma fino a: « ivi pendente »;

b) sopprimere le parole da: « che ricoprono funzioni apicali » fino a: « Procura Generale »;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1 »;

b) al comma 2, sopprimere le parole: « nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1 »;

c) al comma 3, sopprimere le parole: « , con funzioni direttive o semidirettive », nonché l'ultimo periodo.

5. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole dall'inizio del comma fino a: « ivi pendente »;

b) sopprimere le parole da: « che ricoprono funzioni apicali » fino a: « Procura Generale »;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

5. 10. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, sostituire le parole da: la continuità fino a: e la Procura generale, i quali con le seguenti: la funzionalità degli uffici giudiziari e in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali.

5. 7. Bindi.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. Bindi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace).

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici del Giudice di Pace, in conseguenza della grave carenza di organici, i giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che hanno già compiuto 68 anni ovvero che raggiungeranno i 68 anni entro il 31 dicembre 2017, sono prorogati nelle funzioni sino al 31 dicembre 2017.

2. I giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016 che, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, sono stati dichiarati cessati dalle funzioni, sono riammessi in servizio con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16-bis, comma 9-bis, e 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.

7. 1. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

7. 44. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) al comma 2, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, sopprimere il n. 2.

***7. 7.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente:

1) al comma 2, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere il n. 2.

***7. 8.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma »;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: « Tutti gli atti » sono sostituite dalle seguenti: « Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti ».

7. 9. Bazoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2 ed al primo periodo del presente comma »;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: « Tutti gli atti », sono sostituite dalle seguenti: « Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti ».

7. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, per esigenze tecniche secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti secondo le modalità previste dal predetto decreto ».

7. 6. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), numero 1) il capoverso « 2. » è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma ».

7. 2. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso: « 2. » sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il numero 2.

7. 4. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2 sopprimere le parole: « , anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia ».

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7. 45. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del

giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso 2-quater, dopo le parole: sito istituzionale aggiungere le seguenti: previo accreditamento ai sensi delle regole tecnico-operative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2;

b) al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater:

1) al primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: sono fatte con le seguenti: possono essere fatte;

c) al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 con le seguenti: dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo;

d) al comma 8, sostituire le parole: È abrogato con le seguenti: Sono abrogati il comma 1-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e.

7. 10. Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: Tutti gli atti sono sostituite dalle seguenti: Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti.

7. 11. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti 5 seguenti:

« 2-ter. Quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 14.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 2-ter. Quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica,

anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 12.** Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

« *2-ter.* Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assu-

mono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 13.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

** **7. 15.** Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 46.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 16.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 17.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b), n. 3 capoverso 2-quater, aggiungere infine le seguenti parole: previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, dalle norme di attuazione.

7. 18. Amoddio.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ».

*** 7. 19.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ».

* **7. 21.** Bazoli.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. »

* **7. 22.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Ai fini della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo. Agli effetti dei termini a difesa, il deposito

di atti e documenti deve essere effettuato entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito. I termini processuali si intendono rispettati quando entro l'orario stabilito l'atto o il documento è stato trasmesso al sistema informativo della Giustizia amministrativa. Della trasmissione è fornita prova con ogni mezzo idoneo. ».

7. 20. Amoddio.

Al comma 2, lettera b), capoverso 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 24.00 con la seguente: 21.00.

7. 47. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 48.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 23.** Bazoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 24.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 25.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-ter e sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.

** **7. 43.** Rossomando.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-ter e sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.

**** 7. 28.** Amoddio.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 26.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 27.** Bazoli.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 49.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, sostituire le parole: dai domiciliatari con le seguenti: dai difensori delle parti ovvero dai domiciliatari, muniti di PEC e le parole: del domiciliatario con le seguenti: dei difensori delle parti, ovvero su richie-

sta di questi ultimi, alla PEC del domiciliatario.

7. 30. Iannuzzi.

Al comma 2, lettera d), al comma 1-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « domiciliatari » con la seguente: « difensori »;

b) sostituire la parola: « domiciliatario » con la seguente: « difensore ».

7. 50. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, alle parole: dai domiciliatari premettere le seguenti: dai difensori o.

7. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 51. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 32.** Palese, Chiarelli.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'arti-

colo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 33.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 34.** Bazoli.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2017 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2017 ed »;

b) sopprimere le parole da: « , continuano ad applicarsi, » fino alla fine del comma.

7. 52. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: possono applicarsi.

7. 35. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 4.

***7. 53.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere il comma 4.

***7. 36.** Palese, Chiarelli.

Sopprimere il comma 4.

***7. 37.** Bazoli.

Sopprimere il comma 4.

***7. 38.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sopprimere il comma 5.

7. 54. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere il comma 6.

***7. 39.** Palese, Chiarelli.

Sopprimere il comma 6.

***7. 40.** Bazoli.

Sopprimere il comma 6.

***7. 41.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal

presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche e professionali, designati uno ciascuno dal Consiglio Nazionale Forense e da tutte le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.

7. 42. Amoddio.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-*bis* della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

« ART. 53-*ter.* – (*Ufficio per il processo*). –
1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne agli uffici di segreteria degli organi della giustizia amministrativa, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo del personale di segreteria di area funzionale III, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata, al presente provvedimento, nonché del

contingente di personale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, e di cui agli articoli 19-*ter* e 19-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-*bis*, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

*(Modifiche alla legge
27 aprile 1982, n. 186).*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione

del processo amministrativo telematico, alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

Articolo 14 (*Qualifiche*). I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

- 1) presidente del Consiglio di Stato;
- 2) presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
- 3) consiglieri;
- 4) primi referendari;
- 5) referendari.

b) L'articolo 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

ART. 15. — (*Funzioni dei magistrati amministrativi*). — 1. I magistrati di cui al numero 3) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

2. I magistrati di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso i tribunali amministrativi regionali. ».

c) Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole « di tribunale amministrativo regionale » sono eliminate;

d) Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole « di tribunale amministrativo regionale » sono eliminate;

e) L'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

ART. 21. — (*Funzioni direttive e semidirettive dei magistrati amministrativi*) — 1. Sono funzioni semidirettive quelle di presidente di sezione interna di tribunale amministrativo regionale e quella di presidente di sezione aggiunto del Consiglio di Stato.

2. Sono funzioni direttive quelle di presidente di sezione titolare del consiglio di stato e quelle di presidente di tribunale amministrativo regionale.

3. Il conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, tutti i magistrati che abbiano conseguito la qualifica di consigliere da almeno otto anni.

4. Il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive presso il Consiglio di Stato è riservato ai consiglieri che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

5. Il concorso è disciplinato sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza. ».

f) Dopo l'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

ART. 21-bis. — (*Durata e attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati amministrativi*). — 1. Le funzioni direttive e semidirettive di cui all'articolo 21 hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio di Presidenza della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni.

2. Il magistrato che cessa dalle funzioni direttive o semidirettive, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata

di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore ».

g) Dopo l'articolo 53-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 53-*ter*. (*Ufficio per il processo*). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: « ufficio per il processo », mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-*bis*, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo. ».

2. In via transitoria l'inquadramento dei consiglieri di Stato e dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale nella nuova qualifica di consigliere, di cui al comma 1 lettere e) ed f), avviene sulla base dell'anzianità maturata nella rispettiva qualifica di provenienza.

3. Per i consiglieri di Stato nominati tali ai sensi dell'articolo 19, n. 1, della legge 27 aprile 1982, n. 1885 prima decentrata in vigore della presente legge, all'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di stato si aggiunge quella precedentemente acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

4. A parità di anzianità l'inquadramento avviene in base all'ordine di ruolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni attuate di cui al comma 1, lettera g), sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

8. 2. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Ufficio per il processo contabile).

1. A supporto dell'attività dei magistrati contabili sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di Segreteria delle Sezioni centrali e regionali della Corte dei conti, nonché degli Uffici di Procura denominate: « Ufficio per il processo », mediante l'utilizzo nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, di dipendente di Area funzionale III. Alla suddetta attività possono altresì concorrere coloro che svolgono, presso i predetti Uffici il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante al disciplina dello svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 01. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 35, comma 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è determinata con la Tabella B allegata al presente provvedimento e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di

Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2005 »,

2. Le tabelle B, C, D, E, F, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 sono sostituite dalla Tabella allegata al presente decreto, denominata Tabella B. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1997, n. 149, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2001, n. 4 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2002, n. 38.

3. La copertura della provvista di personale di cui al comma 1, è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.

4. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

5. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dal-

l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6. »

9. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come integrata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è implementato di quattro unità; quello dei consiglieri di Stato di diciassette unità; quello dei consiglieri, primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali di ventisette unità. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 ».

9. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

« 4-bis. All'articolo 3 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*), è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al fine di consentire lo spedito svolgimento dei giudizi in coerenza con il principio di sinteticità di cui al comma 2 e con le esigenze del processo amministrativo telematico, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello

Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello";

4-ter. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 3 del Codice del processo amministrativo, come aggiunto dal precedente comma 4-bis, cessano di avere effetti:

a) dalle parole: « Al fine di consentire lo spedito svolgimento » alle parole « della sentenza di appello », l'articolo 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) l'articolo 40, comma 2 e comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 30, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato emanato tu attuazione delle medesime disposizioni.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quinqüies*. L'articolo 88, comma 2, lettera *d*) del Codice del processo amministrativo è sostituito dal seguente:

d) In coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, l'esposizione compendiata in fatto dei motivi di impugnazioni e l'esposizione in diritto delle norme di legge applicate e delle ragioni essenziali della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi.

9. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 3, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui al comma 2 e con le esigenze del processo amministrativo telematico, le parti convengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appelli avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Conseguentemente:

a) al comma 6 dell'articolo 120, Allegato I, sopprimere le seguenti: « Al fine

di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello. »;

b) all'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, m. 114 sopprimere i commi 2 e 2-*bis*;

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*quater*. Al comma 2, dell'articolo 88, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, l'esposizione compendiata in fatto dei motivi di impugnazione e l'esposizione in diritto delle norme di legge applicate e delle ragioni essenziali della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi.

9. 6. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, così come modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è implementato di quattro unità, quello dei consiglieri di Stato di diciassette unità, quello dei consiglieri, primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali di ventisette unità.

Conseguentemente, all'articolo 11 comma 6 le parole: 2.553.700 sono sostituite dalle seguenti: 7.553.700.

9. 7. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, pari a centomila euro annui, provvede invece la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'ambito della quota spettante per l'assunzione di ulteriori oneri relativi all'esercizio di funzioni statali delegate.

9. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile).

1. Per la prima attuazione del processo contabile telematico, nonché del nuovo codice della giustizia contabile, la Corte dei conti, nei limiti dell'attuale dotazione organica, è autorizzata ad assumere 60 funzionari appartenenti alla III Area, posizione economica F1, 10 dei quali con competenze informatiche.

2. Le assunzioni di cui al precedente comma saranno effettuate nel corso del biennio 2017-2018, in deroga ai limiti assunzionali previsti, in materia di turnover, dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni del personale amministrativo intervenute negli anni 2016, per numero 40 unità, e 2017, per le residue.

3. Alla provvista di detto personale si procederà attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico per la copertura di 18 posti di Area funzionale III nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti, indetto con D.S. 5 luglio 2012 e, quanto ai funzionari informatici, dalle eventuali graduatorie di idonei dei concorsi indetti da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui tale ultimo strumento non fosse proficuamente utilizzabile, si darà corso ad apposita procedura concorsuale pubblica disciplinata con decreto del Presidente della Corte dei conti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Alla copertura della relativa spesa si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al cap. 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. 01. Sisto, Sarro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti).

Alle funzioni direttive e semidirettive della magistratura della Corte dei conti si applicano gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, compatibilmente con la diversa struttura organica dei relativi uffici giudiziari.

9. 02. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimerlo.

***10. 2.** Molteni, Fedriga.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3 sopprimere le seguenti:* sopprimere le seguenti: con funzioni direttive o semidirettive;

2) *al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

10. 3. Palese, Chiarelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica alla nomina a consigliere di Stato ed a Presidente del Consiglio di Stato).

Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma: il numero 2) è soppresso e, al numero 3) le

parole: « di un quarto », sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

b) all'articolo 22, primo comma, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del », sono soppresse.

10. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Riqualficazione del personale del Ministero della giustizia).

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2017, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.

3. Il Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle

finanze, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predisporre un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da *ex a1* e *ex a1s* in *ex b1*; da *ex b1* in *ex b2*; da *ex b2* a *ex b3*; da *ex b3* e *b3s* in *ex c1*; da *ex c1* e *ex c1s* in *ex c2*; da *ex c2* in *ex c3*; da *ex c3* in *ex* ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all.1) e D (all.2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

ALLEGATO 1

TABELLA A

Aree	Dotazione organica
Terza	20.441
Seconda	21.993
Prima	1.268
TOTALE ORGANICO . . .	43.702

ALLEGATO 2

TABELLA D

Allegato 1 Dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI 29 luglio 2010		
Dotazione organica D.P.C.M. 15/12/2008	Profili professionali	Numero posti
Terza area	Funzionario bibliotecario	31

	Direttore amministrativo	2.080
	Funzionario informatico	179
	Funzionario dell'organizzazione	18
	Funzionario contabile	310
	Funzionario linguistico	52
	Funzionario statistico	87
	Funzionario giudiziario	7.207
	Funzionario UNEP	2.275
	TOTALE TERZA AREA . . .	12.239
Seconda area	Cancelliere	6.487
	Contabile	266
	Assistente informatico	433
	Assistente linguistico	10
	Assistente giudiziario	10.334
	Ufficiale giudiziario	1.715
	Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi	32
	Operatore giudiziario	5.264
	Conducente di automezzi	2.450
	Totale seconda area . . .	26.991
Prima area	Ausiliario	4.472
	TOTALE PRIMA AREA . . .	4.472
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	43.702

10. 02. Ferraresi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Assunzione personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria).

All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, le parole: « 1000

unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2000 unità ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2-quinquiesdecies, le parole: 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono sostituite dalle seguenti: 12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 03. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Assunzione straordinaria magistrati).

1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per gli anni 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.